

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Aniello COSIMATO	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Giuseppe ALTIERI	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Giovanna OLLA'	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Francesco Emilio STANDOLI	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso 8.7.2022, proposto dall'Avv. [RICORRENTE] (C.F.: [OMISSIS], pec: [OMISSIS]), in giudizio di persona, ed elettivamente domiciliata nel suo Studio in [OMISSIS], avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani 28.4.2022, notificata il 10.5.2022, di cancellazione dall'Albo;

la ricorrente, avv. [RICORRENTE], è comparsa personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Isabella Maria Stoppani svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso la ricorrente, la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso e per il sollevato profilo di illegittimità costituzionale dell'art. 18. lett. d) L.247/2012;

FATTO

Il COA di Trapani, venuto a conoscenza dal sito istituzionale del Comune di [OMISSIS] che l'Avv. [RICORRENTE] risultava nell'organico dell'Ente quale addetta al contenzioso nel Settore Ragioneria e Tributi, il 28.7.2021 effettuava l'istruttoria volta all'accertamento di una causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense, ai fini della sua eventuale cancellazione dall'Albo.

Ricevuta documentazione dall'interessata e dal Comune, il 4.11.2021 apriva il procedimento di cancellazione, notificando alla ricorrente l'avvio del procedimento, con invito a presentare deduzioni.

L'Avv. [RICORRENTE], oltre a depositare memoria e documenti, chiedeva di essere ascoltata in audizione. Dopo una serie di rinvii dovuti ad impedimenti della ricorrente e del COA, fissata la data per l'audizione per il 13.4.2022, l'Avv. [RICORRENTE], non potendo comparire per motivi di salute, comunicava la rinuncia all'audizione.

Il COA, con provvedimento 28.4.2022 deliberava la cancellazione d'ufficio dell'Avv. [RICORRENTE], a causa dell'accertata incompatibilità ex art. 18, lett. d) L. 247/2012.

Avverso tale provvedimento l'Avv. [RICORRENTE] presentava ricorso 8.7.2022, nel quale, pur non contestando l'esistenza della causa di incompatibilità, ritiene venuto meno il presupposto dell'assoluta rigidità della causa di incompatibilità (lavoro subordinato, anche se con orario di tempo limitato), a seguito delle recenti normative (art.li 1, co.7-ter e 11 DL n.80/2021, convertito con modificazioni nella L. 113/2021), che hanno consentito agli Avvocati di svolgere attività di lavoro subordinato alle dipendenze dell'Ufficio per il processo, senza per questo essere cancellati dall'Albo.

Ritiene infatti che tale innovazione determini un'abrogazione tacita dell'art.18, lett. d) per i pubblici dipendenti, visto che il co. 3-ter sopra citato prevede che, *“al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti attuativi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5 lettera b non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio”*.

Chiede pertanto che venga accolto il ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, ritenendo e dichiarando che l'art. 31 DL 152/2021 deroghi al divieto assoluto tra iscrizione all'Albo Avvocati e l'assunzione nella Pubblica Amministrazione di cui all'art.18, lett. d) L. 247/2012, ritenendolo e dichiarandolo tacitamente abrogato e che, ex art. 3 Cost. la ricorrente possa mantenere l'iscrizione all'Albo Avvocati.

In sede di discussione orale, la ricorrente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 L.247/2012, facendo anche riferimento alla recente L.234/2021, recante modifiche allo status della magistratura onoraria.

Il COA di Trapani, in persona del suo Presidente in carica, ha depositato deduzioni 8.9.2022, insistendo per il rigetto del ricorso, evidenziando che le norme invocate dalla ricorrente per attribuire effetti abrogativi dell'art. 18 L.P. hanno carattere speciale, essendo ispirate dalla contingenza emergenziale, limitata ai rapporti a tempo determinato e non ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, come quello della ricorrente e mettendo in evidenza come tale differenza chiarisca l'inesistenza della lamentata disparità di trattamento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Il regime di incompatibilità disciplinato dall'art.18, lett. d) L.247/2012 ed in particolare il divieto di cumulare l'attività professionale con l'esercizio del lavoro subordinato è posto a tutela dell'interesse pubblico collegato all'inviolabilità del diritto di difesa.

E' per tale motivo che le eccezioni al principio sono elencate tassativamente dalla Legge Forense (art.li 19 per le attività di docenza, e 23 per gli Avvocati addetti in via esclusiva agli uffici legali degli enti pubblici), e sono di strettissima interpretazione, come più volte ribadito dal CNF.

Nel passato, è venuta meno con l'art.1, commi 56, 56 bis e 57 L. 662/1996, l'incompatibilità per gli iscritti in Albi che svolgessero contemporaneamente attività di lavoro subordinato part-time alle dipendenze della P.A., tuttavia la L.339/2003 ha ripristinato tale causa di incompatibilità per i soli Avvocati, e la Corte Costituzionale, con sentenza n. 390/2006, ne ha esclusa l'incostituzionalità.

Peraltro, anche il DL 80/2021, all'art. 11, co.2 bis, prevede, per gli Avvocati assunti alle dipendenze dell'ufficio per il processo, che l'assunzione *“configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica”*.

Risulta pertanto evidente come non si possa ritenere che vi sia, nell'ordinamento, un'ipotesi di deroga generale, e tanto meno di tacita abrogazione dell'incompatibilità tra l'iscrizione all'Albo degli Avvocati e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato alle dipendenze della P.A., risultando sempre confermato il rilievo pubblicistico di tale divieto.

Va infine messo in evidenza che il rapporto di lavoro della ricorrente con il Comune di [OMISSIS], come risulta agli atti e come rilevato dal COA di Trapani, è a tempo indeterminato e deve, pertanto concludersi che, nel caso in esame, si applichi la

disposizione di cui all'art. 18, lett. d) Legge Forense.

Non appare fondato, pertanto, il rilievo di incostituzionalità sollevato dalla ricorrente, anche in relazione all'art.3 Cost., della disposizione di cui all'art.18, lett. d) della L.247/2012.

P.Q.M.

visti gli art.li 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli art.li 59 e seg.ti R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2022.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Daniela Giraudò

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio Nazionale Forense

Oggi il 9 febbraio 2023.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria